

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Rallo ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (808);	
Ferrari Marte ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (971);	
Garavaglia ed altri: Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (1209);	
Perrone ed altri: Disciplina dell'attività estetica (1363);	
Donazzon ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (1583);	
Righi ed altri: Disciplina dell'attività di estetica (1654)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22
Breda Roberta	18, 21
Donazzon Renato	6, 17, 18, 22
Orsenigo Dante Oreste, <i>Relatore</i>	6, 8 17, 18, 19
Orsini Bruno	17, 18
Righi Luciano	17, 20
Rojch Angelo	16
	Sanese Nicola, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...
	5, 6 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20
	Votazione nominale:
	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>
	25
	Disegno di legge: (Discussione e rinvio):
	Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2768) ..
	22
	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>
	22, 23
	Cellini Giuliano, <i>Relatore</i>
	23
	Sanese Nicola, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...
	23
	Disegno di legge: (Discussione e rinvio):
	Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2769)
	23
	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>
	23, 25
	Cellini Giuliano, <i>Relatore</i>
	24
	Sanese Nicola, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...
	25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,45.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Rallo ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (808); Ferrari Marte ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (971); Garavaglia ed altri: Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (1209); Perrone ed altri: Disciplina dell'attività estetica (1363); Donazzon ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (1583); Righi ed altri: Disciplina delle attività di estetica (1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge Rallo ed altri: « Disciplina dell'attività di estetista »; Ferrari Marte ed altri: « Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile »; Garavaglia ed altri: « Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini »; Perrone ed altri: « Disciplina dell'attività estetica »; Donazzon ed altri: « Disciplina dell'attività di estetista » e Righi ed altri: « Disciplina delle attività di estetica ».

Ricordo che nella seduta del 2 marzo scorso l'onorevole Orsenigo ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ricordo che in sede referente era stato elaborato un testo unificato delle propo-

ste di legge. Su tale testo è stato espresso, rispettivamente in data 5 ottobre 1988, 1° febbraio 1989 e 21 settembre 1988, parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro e che la Commissione giustizia, in data 28 settembre 1988, ha espresso « parere favorevole con le seguenti osservazioni: che all'articolo 7, al comma 1, le parole "dalla lettera d)" siano sostituite con le seguenti: "dalla lettera c)"; che all'articolo 7, al comma 1, l'inciso "La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda sia sostituito con il seguente: "La domanda si intende accolta nel caso di mancata comunicazione"; valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di impiegare la terminologia "attività di estetista" in luogo di "attività di estetica" in analogia a quanto correntemente si usa per le normative generali in tema di ordinamenti professionali ».

Propongo che venga scelto come testo per la discussione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto, altresì, che il relatore ha predisposto una serie di emendamenti volti a dare attuazione alle osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia ed a perfezionare, dal punto di vista formale, il testo unificato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo e dell'annesso allegato I:

ART. 1.

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il

cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato I, annesso alla presente legge, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetica le presentazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ALLEGATO I.

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO
ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ
ESTETICA

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;

Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ad ultrasuoni);

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;

Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;

Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;

Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole;

Lampade abbronzanti UV-A;

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);

Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;

Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera;

Scaldacera per cerette;

Rulli elettrici e manuali;

Vibratori elettrici oscillanti;

Attrezzi per ginnastica estetica;

Attrezzature per manicure e pedicure;

Trattamenti di calore individuali e parziali;

Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazione in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera;

Massaggiatori meccanici picchiettanti;

Massaggiatori elettrici picchiettanti;

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza);

Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1 mA ogni 10 centimetriquadri;

Depilatori elettrici ed elettronici;

Massaggiatori subacquei;

Apparecchi per presso-massaggio;

Elettrostimolatore ad impulsi;

Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera;

Laser estetico;

Saune.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: estetica con la seguente: estetista.
1. 1.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: migliorare con la seguente: migliorarene.
1. 2.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato I, annesso alla presente legge, e l'applicazione con le seguenti: di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione.

1. 3.

All'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: estetica con la seguente: estetista.
1. 4.

All'allegato:

sostituire le parole: Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività estetica con le seguenti: Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

sostituire le parole: alta frequenza o ad ultrasuoni con le seguenti: alta frequenza o ultrasuoni.

sostituire le parole: Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad un'atmosfera con le seguenti: Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

sostituire le parole: Massaggiatori meccanici con le seguenti: Apparecchi per massaggi meccanici.

sostituire le parole: Massaggiatori elettrici con le seguenti: Apparecchi per massaggi elettrici.

sostituire le parole: Massaggio ad aria con le seguenti: Apparecchi per massaggio ad aria.

sostituire le parole: Massaggio idrico con le seguenti: Apparecchi per massaggio idrico.

sostituire le parole: Trattamenti di calore individuali e parziali con le seguenti: Apparecchi per il trattamento di calore totale e parziale.

sostituire le parole: Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato con le seguenti: Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate.

sostituire le parole: Massaggiatori meccanici picchiettanti con le seguenti: Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

sostituire le parole: Massaggiatori elettrici picchiettanti con le seguenti: Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

sostituire le parole: Ionofresi estetica con le seguenti: Apparecchi per ionofresi estetica.

sostituire le parole: Massaggiatori subacquei con le seguenti: Apparecchi per massaggi subacquei.

sostituire le parole: Massaggiatori ad aria con le seguenti: Apparecchi per massaggi ad aria.

All. I.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'allegato I, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 e l'annesso allegato I, con le modifiche testé apportate.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane assu-

mendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. L'estetista che intende esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e gli effetti previsti dalla medesima legge.

2. 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: secondo le modalità e gli effetti con le seguenti: per gli effetti.

2. 1.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 2. 2 ha una formulazione diversa rispetto alla proposta del relatore. Le ragioni della sua presentazione vanno rinvenute sostanzialmente nella volontà di esplicitare gli articoli di riferimento della legge n. 443 del 1985; si tratta, quindi, di un contributo meramente formale al testo in discussione. Pertanto, mi rimetto al parere della Commissione per quanto riguarda l'opportunità di recepire l'emendamento 2.2.

RENATO DONAZZON. Non mi sembra così importante puntualizzare gli articoli della legge n. 443, poiché essa è già esplicitamente richiamata nella norma posta dall'articolo 2; allo stesso tempo, non è necessario far riferimento ai « requisiti » per esercitare professionalmente l'attività. Ritengo che l'articolo 2 vada approvato nella formulazione del testo unificato.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. La proposta emendativa del Governo sembra tendere ad una formulazione più scorrevole del testo dell'articolo 2.

RENATO DONAZZON. Tuttavia, si tratta di eleganza formale e si corre il rischio di omettere la citazione di un articolo magari importante della legge n. 443.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. A mio parere, si tratta di un testo migliorativo dal punto di vista tecnico e, quindi, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione, ritirando nel contempo il mio emendamento 2. 1.

RENATO DONAZZON. Allora, convengo con il relatore ed aderisco alla proposta di nuova formulazione del testo dell'articolo 2 avanzata dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetica;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, successiva a rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata — prevista dalla contratta-

zione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali — di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso una impresa di estetica;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, seguito dai corsi di formazione di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 8.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: mediante superamento di apposito esame con le seguenti: mediante il superamento di un apposito esame.

3. 1.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: inserimento in una impresa di estetica con le seguenti: inserimento presso una impresa di estetista.

3. 2.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: successiva a con le seguenti: presso una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un.

3. 3.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: apprendistato aggiungere le seguenti: presso una impresa di estetista.

3. 4.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire la parola: estetica con la seguente: estetista.

3. 5.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire la parola: estetica con la seguente: estetista.

3. 6.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: corsi di formazione con le seguenti: corsi regionali di formazione teorica.

3. 7.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Le imprese che svolgono attività di estetica possono essere esercitate in forma individuale o societaria, secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla citata legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetica, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

5. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: secondo i limiti ed i requisiti stabiliti con le parole: nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti.

4. 1.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: gestita con la seguente: esercitata.

4. 2.

All'articolo 4, comma 2, aggiungere dopo la parola: l'attività le seguenti: di estetista.

4. 3.

All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola: estetica con la seguente: estetista.

4. 4.

All'articolo 4, comma 4, sostituire la parola: estetica con la seguente: estetista.

4. 5.

All'articolo 4, comma 5, aggiungere dopo la parola: attività le seguenti: di estetista.

4. 6.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo sarebbe disponibile a presentare un emendamento migliorativo del testo, al fine di fugare eventuali difficoltà interpretative in sede applicativa. Nel primo comma dell'articolo 4 si fa riferimento ai « limiti » e « requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 ». Ritengo che questa parte del periodo andrebbe soppressa, poiché è ovvio che la materia delle imprese artigiane sia disciplinata dalla legge citata; il continuo richiamo a quest'ultima normativa non fa che aggiungere possibili incertezze in sede interpretativa.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Credo che la nuova formulazione da me proposta con l'emendamento 4.1 sia sufficientemente chiara, a prescindere dalla specificazione della legge di riferimento.

PRESIDENTE. La citazione della legge n. 443 inserita al comma 1 dell'articolo 4 trova spiegazione nel fatto che il comma 3 dello stesso articolo prevede fattispecie diverse proprio in rapporto alla medesima legge, ridefinendo in un certo senso la distinzione fra « artigiano » e « non artigiano ». L'emendamento 4.1 proposto dal relatore, quindi, ha il solo scopo di migliorare, dal punto di vista formale la norma prevista dall'articolo 1.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sulla base di tale spiegazione, accetto l'emendamento 4.1 proposto dal relatore. Inoltre, mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Le regioni, in conformità ai principi previsti dalla presente legge, emanano norme di programmazione delle attività di estetica al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti l'attività di estetica.

3. I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende;

c) il rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed a quelli previsti dal punto d);

d) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali e le norme sanitarie per gli addetti.

4. La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: estetica con la seguente: estetista.
5. 1.

All'articolo 5, comma 3, lettera d), dopo le parole: dei locali aggiungere le seguenti: nei quali viene svolta l'attività di estetista.
5. 2.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 5, sono redatti o modificati previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti di categoria designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: di categoria designati dalle con la seguente: delle.

6. 1.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: nominati dalle con la seguente: delle.

6. 2.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. L'autorizzazione prevista dalla lettera d) dell'articolo 5 è rilasciata dal sindaco sentita la Commissione di cui all'articolo 6 con provvedimento di cui è data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda.

2. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettera c).

7. 1.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda con le seguenti: La domanda si intende accolta nel caso di mancata comunicazione.

7. 2.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale, e dell'esame teorico-pratico previsti dall'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'articolo 10.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni di categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d'esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;

f) apparecchiature elettromeccaniche;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico previsto dall'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

a) un componente nominato dalla regione;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative sul piano nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti di materie fondamentali del corso di studio.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento degli esami previsti dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore

della presente legge debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: di categoria con le seguenti: della categoria.

8. 1.

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: di categoria con le seguenti: della categoria.

8. 2.

All'articolo 8, comma 3, lettera f), sostituire le parole: apparecchiature elettromeccaniche con le seguenti: apparecchi elettromeccanici.

8. 3.

All'articolo 8, comma 4, lettera a), sostituire la parola: nominato con la seguente: designato.

8. 4.

All'articolo 8, comma 4, lettera d), sostituire le parole: di categoria con le seguenti: della categoria.

8. 5.

All'articolo 8, comma 4, lettera e), sostituire le parole: sul piano con le seguenti: a livello.

8. 6.

All'articolo 8, comma 4, sostituire la lettera g), con la seguente: due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

8. 7.

All'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: degli esami previsti con le seguenti: dell'esame previsto.

8. 8.

All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal con le seguenti: si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del.

8. 9.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato.* Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Alle imprese artigiane esercenti la attività di estetica che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della citata legge n. 426 del 1971, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetica a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3 della presente legge e che si adeguano al regolamento comunale di cui all'articolo 5. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e successive modificazioni.
9. 1.

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: che gli addetti allo svolgimento fino alla fine del primo periodo del comma 2 con le seguenti: che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3.
9. 2.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate affini ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) oppure siano soci in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) del comma 1 che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge

da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. Si presumono, altresì, qualificati ai sensi della presente legge coloro che risultano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

10. 1.

All'articolo 10, comma 1, lettera b), sostituire le parole: imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento *con le seguenti:* imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento.

10. 2.

All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire le parole: imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento *con le seguenti:* imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento.

10. 3.

All'articolo 10, comma 5, sostituire le parole: Si presumono, altresì, qualificati ai sensi della presente legge coloro che *con le seguenti:* La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 4.

All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: attestati di qualifica ai sensi *con le seguenti:* l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14.

10. 5.

All'articolo 10, comma 7, sostituire le parole: ai mestieri di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1.

10. 6.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 6, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese rispettivamente esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme associative previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive.

2. I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 1, sopprimere la parola: rispettivamente.
11. 1.

All'articolo 11, comma 1, sostituire la parola: associative con le seguenti: di società.
11. 2.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive con le seguenti: dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
11. 3.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 3, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, nell'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge. L'elenco di cui al citato allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 8, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al comma 1, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: nell'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge. L'elenco di cui al citato allegato *con le seguenti:* degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato.

12. 1.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: delle apparecchiature *con le seguenti:* degli apparecchi.

12. 2.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della sanità.

12. 3.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: l'elenco di cui al citato allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della sanità.

12. 4.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nel dichiararmi favorevole agli emendamenti del relatore, vorrei precisare, illustrando brevemente il contenuto degli emendamenti 12. 3 e 12. 4, che le apparecchiature previste dall'elenco contenuto nell'allegato all'articolo 1 del provvedimento in esame sono applicate direttamente all'uomo, per cui il Governo ritiene opportuno — essendo configurabile una specifica competenza — prevedere il concerto con il ministro della sanità, in ordine agli adempimenti previsti dall'articolo 12.

ANGELO ROJCH. Vorrei sapere a quali apparecchiature previste dall'elenco allegato all'articolo 1 si intenda riferire il concerto con il ministro della sanità, dal momento che, a mio avviso, per molte di esse non vi è possibilità di configurare alcun collegamento con le competenze di tale ministro.

PRESIDENTE. A mio parere, invece, rispetto alle apparecchiature elencate dalla tabella allegata all'articolo 1 è configurabile un collegamento con le competenze del ministro della sanità, così come richiamato dagli emendamenti del Governo, essendo esse destinate ad esplicare funzioni strettamente connesse con la tutela dell'integrità fisica della persona.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Faccio presente all'onorevole Rojch che il comma 1 dell'articolo 12 fa esplicito riferimento alle apparecchiature elettromeccaniche che si usano nei confronti delle persone soggette all'attività di estetica. Per questo motivo, il Ministero dell'industria vedrebbe con favore la previsione del concerto con il Ministero della sanità.

ANGELO ROJCH. Si tratta di un problema molto importante. Il coinvolgimento del Ministero della sanità comporta ispezioni da parte di apposite com-

missioni nei confronti di queste apparecchiature, riunioni dei consigli provinciali di sanità per accertare la loro idoneità ed altre procedure estremamente complesse. L'emendamento proposto dal Governo potrebbe rispondere ad effettive esigenze, però il termine « elettromeccaniche » è troppo generico. Cioè, a mio parere, dovrebbe essere meglio precisato a quali apparecchiature ci si riferisca, altrimenti si rischia di introdurre un elemento di ulteriore burocratizzazione.

PRESIDENTE. Onorevole Rojch, lei ha già espresso la sua opinione in maniera chiara.

Chiedo al relatore quale sia il suo parere sugli emendamenti del Governo 12. 3 e 12. 4.

DANTE ORESTE ORSENIGO, Relatore. Nell'articolo 12 è già previsto il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Non vedo la necessità di prevedere anche il concerto con il Ministero della sanità.

BRUNO ORSINI. Voglio sottolineare che il Ministero della sanità non è un ente, una cooperativa o un circolo ricreativo. Mi sembra un po' forte il paragone fatto testè dal relatore. Ritengo essenziale inserire il concerto del Ministero della sanità in un'attività che incide sulla salute dei cittadini.

RENATO DONAZZON. Questo problema è stato oggetto di dibattito per lungo tempo. Spetta al ministro dell'industria emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge il decreto previsto nell'articolo 12, rispondendo allo spirito ed ai principi della legge. In realtà, riteniamo che l'accoglimento dell'emendamento del Governo complicherrebbe le cose e renderebbe più difficoltosa l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo attiene, lo voglio sottolineare, al rapporto tra amministrazioni con compe-

tenze diverse. Non è possibile attribuire ad una delle due parti una sorta di competenza esclusiva.

La proposta del Governo tende ad introdurre nell'articolo 12 una cautela in ordine all'omologazione ed alla variazione di apparecchiature che hanno un rapporto diretto con la persona, al fine di tutelare l'integrità fisica dei cittadini. Con ciò non si intendono allungare i termini, che rimangono quelli fissati dalla legge.

LUCIANO RIGHI. Si potrebbe prospettare una mediazione prevedendo, anziché il concerto, la formula « sentito il ministro della sanità ».

PRESIDENTE. In questo caso il parere del Ministero della sanità non sarebbe rilevante. La proposta del Governo può essere solo accolta o respinta.

RENATO DONAZZON. Vorrei invitare il sottosegretario Sanese ed i colleghi a riflettere sul fatto che il provvedimento al nostro esame, così com'è formulato, non ha nulla a che vedere con aspetti sanitari. Più volte abbiamo avuto modo di ribadire che esso prescinde da qualsiasi implicazione con questioni relative alla salute dei cittadini.

Abbiamo selezionato le apparecchiature proprio tenendo conto di questo aspetto, sul quale vi è stata una lunga polemica perché alcuni sostenevano che tali macchinari investissero il settore paramedico. In realtà, si è voluto evitare proprio questa conseguenza.

Se introducessimo il concerto del Ministero della sanità, ritorneremmo su un problema già risolto.

PRESIDENTE. Vorrei sollecitare i colleghi a tener conto della proposta formulata dal Ministero dell'industria il quale, relativamente ad apparecchiature che producono effetti sulla persona, ritiene di dover introdurre una giusta cautela per evitare di assumersi da solo la responsabilità del decreto e dei corsi di aggiornamento. A titolo personale, ritengo che-

debba essere approvato l'emendamento del Governo.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Ribadisco la mia opinione circa l'inopportunità di inserire il concerto con il Ministero della sanità; quindi, esprimo parere contrario.

BRUNO ORSINI. Non ho seguito la precedente discussione su questo provvedimento e chiedo scusa, quindi, per la mia interferenza nel lavoro di colleghi che hanno sicuramente approfondito meglio di me la questione; tuttavia, ho avuto occasione di occuparmene dai banchi del Governo nel corso dell'VIII e della IX legislatura, quando la materia fu assegnata all'esame della Commissione sanità. Giudico — scusate l'espressione un po' forte — pericoloso ed insensato non sottoporre al controllo dell'autorità sanitaria competenti apparecchi come le lampade abbronzanti, il cui uso può provocare danni notevoli.

Sono considerato una persona che ha meno paura di altri delle radiazioni, tuttavia so che certi apparecchi, usati male, possono determinare effetti molto gravi. L'industria produce soprattutto nel settore estetico macchinari che forniscono buone prestazioni ma che hanno un alto grado di pericolosità, essi sono tanto più venduti quanto migliori sono i risultati che in breve tempo possono raggiungere. Siamo in una fase in cui la medicina ufficiale non conosce il massimo della sua autorevolezza e fioriscono quelle alternative e, dato che ci preoccupiamo di tutti i rischi esistenti al mondo, non possiamo permetterci di varare una normativa che non tenga conto di tale problema.

La questione è da me ritenuta talmente grave da coinvolgere il mio giudizio complessivo sul provvedimento; sono queste le ragioni per cui preannuncio con particolare calore che voterò a favore dell'emendamento 12. 3, rammaricandomi del fatto che tale previsione non fosse già inclusa nel testo originario del disegno di legge, come il buon senso avrebbe richiesto. L'ufficio legislativo del Ministero

della sanità, che ritengo sia stato investito della questione, ha evidentemente perduto, nell'arco di questi anni, un po' della sua efficienza.

ROBERTA BREDI. Esprimo il voto favorevole del gruppo socialista all'emendamento 12. 3 del Governo, in quanto mi sembra abbastanza chiaro che esiste un confine spesso labile tra le prestazioni di estetica pura e di estetica cosiddetta medica; in taluni casi addirittura devono essere opportunamente regolamentate le modalità di effettuazione delle prestazioni, prevedendo l'intervento diretto di personale medico o paramedico. Ciò tanto più ove si consideri che la cosmesi moderna si avvale di strumenti e di tecniche di intervento così sofisticati da avere un effetto benefico soltanto se opportunamente usati. Per questo motivo mi pare ragionevole e giusta la previsione del concerto con il ministro della sanità.

RENATO DONAZZON. Mi dispiace dover ribadire che il buon senso è stato adoperato. Vorrei ricordare ai colleghi che i macchinari utilizzati nello svolgimento dell'attività di estetista sono già sottoposti ad omologazione e regolarmente autorizzati. Si tratta di una precisazione non di poco conto, perché altrimenti si dovrebbe ritenere che non sia possibile usare in casa lampade abbronzanti comprate in negozi specializzati.

In secondo luogo, mi rendo conto che non stiamo discutendo di una questione qualsiasi e di un problema di buon senso (peraltro posseduto, quest'ultimo, da tutti noi); infatti, se si riflette attentamente sull'articolazione del provvedimento, ci si rende conto dello sforzo che è stato compiuto al fine di scindere i due momenti, quello concernente gli effetti estetici da quello propriamente medico. Il testo al nostro esame ha come obiettivo esclusivo gli effetti estetici, perché nel momento in cui si prescinde da questo fattore interviene l'obbligo, politico e morale, di estendere la normativa a tutto il settore medico e paramedico. È questa la ragione per cui occorre votare contro l'emendamento del Governo; abbiamo seguito un-

ragionamento razionale, frutto di una lunga serie di riflessioni e di discussioni sul problema.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Donazzon, non comprendo la sua preoccupazione, che ritengo eccessiva. In effetti, il decreto di cui all'articolo 12 deve dettare « norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione d'uso ». In ordine a queste cautele e modalità di esercizio ci si può avvalere di un motivato parere del ministro della sanità: ma si tratta di una verifica effettuata una volta per tutte. Se in futuro, per esempio, si scoprirà una nuova apparecchiatura per la depilazione diversa all'elettrocoagulazione, prima di diffonderne l'uso essa sarà sottoposta all'Istituto superiore della sanità al fine di verificare se produca effetti collaterali non registrabili con le competenze tecnico-scientifiche di un Ministero, quello dell'industria, improprio rispetto ai problemi della salute. In sostanza, si attua una verifica preventiva sul macchinario da immettere sul mercato. Quindi, ritengo eccessiva la preoccupazione dell'onorevole Donazzon; si tratta, comunque, di un parere personale.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Alla luce delle considerazioni emerse nel corso della discussione sugli effetti che possono discendere dall'applicazione di queste apparecchiature, dichiaro di rimettermi alla Commissione in ordine agli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 3, sul quale il relatore ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'arti-*

gianato. Ritiro l'emendamento 12. 4. Infatti, a questo punto, desidero che appaia chiara, per il futuro, la volontà da parte del Parlamento di respingere ogni ipotesi di concerto fra ministri dell'industria e della sanità, per quanto riguarda l'emanazione di norme in materia di apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi per lo svolgimento dell'attività di estetista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, comma 2, sostituire la parola: aziende, con la seguente: imprese.
13. 1.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento 13. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica, senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione fino a lire cinque milioni con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse modalità di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Le disposizioni della citata legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, delle disposizioni previste dagli articoli 5 ed 8 e dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5 della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, sostituire dalle parole: fino all'emanazione fino alla fine con le seguenti: fino all'emanazione delle norme

e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni previste, rispettivamente, dagli articoli 5 ed 8 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5.

15. 1.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 15. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo titolo: « Disciplina dell'attività di estetista ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIANO RIGHI. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore e tutti i colleghi per l'impegno profuso nell'ambito dell'elaborazione e della discussione del provvedimento di disciplina dell'attività di estetista. Si tratta di una normativa attesa da lungo tempo dalla categoria interessata ed era giunta, sul finire della IX legislatura, ad un'avanzata fase di esame.

L'attiva opera di tutti i gruppi parlamentari ha fatto sì che fosse tempestivamente ripreso l'esame del testo predisposto nell'ambito della scorsa legislatura e che, con l'ampia convergenza delle diverse parti politiche, il testo potesse soddisfare le esigenze di professionalità di una categoria che era andata incontro a difficoltà proprio a causa di una serie di

questioni affrontate anche in questa sede nell'ambito dell'esame dell'articolato.

Un problema rilevante concerne l'area di operatività della disciplina in materia, soprattutto in relazione agli aspetti di carattere sanitario. L'esplicita definizione dell'attività professionale, formulata all'articolo 1, dovrebbe in futuro fugare eventuali dubbi in proposito. Si tratta di una conquista di non poco conto, poiché in passato alcuni operatori del settore hanno addirittura subito denunce e sono stati sottoposti a procedimenti giudiziari a causa delle difficoltà insorgenti intorno alla definizione dell'ambito operativo della professione. In ogni caso, si è voluto escludere, ai fini dell'esercizio di essa, ogni possibile prestazione direttamente o indirettamente indirizzata a scopi terapeutici. Da questo punto di vista, credo che la legge sarà in grado di portare definitivamente chiarezza.

Altra questione tenuta nella dovuta considerazione riguarda la preparazione professionale degli operatori. Sarebbe stato inutile delimitare puntualmente le aree in cui essi possono agire, senza colmare eventuali carenze a livello di capacità tecnica. In questo senso, la legge conferisce un rilievo determinante alla formazione del personale addetto, prevedendo che essa spazi dal campo teorico a quello pratico, con la dovuta acquisizione di una perfetta conoscenza del corpo umano ed anche con riferimento all'aspetto psicologico delle questioni attinenti alla materia. Va sottolineato esplicitamente che il notevole numero di ore annue coperte dal corso regionale di qualificazione costituisce necessariamente un tetto minimo e non un limite massimo, affinché l'apprendimento sia completo ed approfondito.

Al fine di adottare le necessarie misure di cautela per l'esercizio della professione, è stato definito il novero delle apparecchiature e dei materiali da impiegarsi legittimamente nell'attività operativa ed è stata prevista la disciplina dei regolamenti comunali, la cui applicazione viene demandata alle stesse autorità locali e a quelle sanitarie. Queste ultime, in particolare, rivestono un ruolo determinante ai fini del rilascio delle autorizza-

zioni in materia, attraverso le quali si intende garantire la tutela degli utenti sotto tutti i profili, dalla prevenzione antincendi ai requisiti igienico-sanitari ed alle norme sanitarie per gli addetti.

Di fatto ritengo che, a prescindere dalle preoccupazioni espresse in riferimento alle nuove apparecchiature, l'organizzazione complessiva dell'attività estetica, già ampiamente garantita dalla normativa in esame, potrà avvalersi di ulteriori garanzie nel momento in cui si procederà all'approvazione dei regolamenti comunali.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, vorrei sottolineare, in conclusione, che la definizione dell'*iter* del procedimento mi procura particolare soddisfazione, dal momento che nel corso della precedente legislatura, oltre ad avere assunto l'iniziativa di presentare una proposta di legge in materia di attività estetica, ne ero stato anche relatore.

Sotto tale profilo apprezzo lo sforzo compiuto dalla Commissione nel recuperare, conferendogli opportunamente una giusta considerazione, il lavoro già svolto in passato.

ROBERTA BREDA. Il gruppo socialista esprimerà, in modo convinto, voto favorevole sul provvedimento in esame. Si tratta di una normativa, attesa da molto tempo, alla cui definizione ha contribuito non soltanto il nostro lavoro di parlamentari ma anche l'apporto, qualificato e pressante, fornito dalle associazioni di categoria, che considerano questa legge realmente ricettiva delle legittime esigenze emerse nel settore.

In particolare, era stata manifestata l'esigenza di veder riconosciuta e disciplinata la professionalità maturata dagli operatori e dalle operatrici addetti al settore considerati fino ad oggi una sorta di « cenerentola » all'interno dell'« universo » dell'artigianato. Si tratta di una categoria capace di offrire un contributo qualificato, direttamente proporzionale alla domanda proveniente dalla società moderna, nell'ambito della quale, tra l'altro, è stato sfatato il mito in base al quale solo le appartenenti al sesso femminile

richiederebbero prestazioni di attività estetica. Oggi sappiamo che anche gli uomini, in misura sempre più crescente, richiedono tale tipo di prestazioni, essendo inseriti in un contesto sociale sempre più moderno, indirizzato verso una condizione di benessere e di sviluppo e, soprattutto, corrispondente ad un concetto più preciso di salute, intesa come benessere fisico e psicologico. Sotto tale profilo, anche precise regole dettate in materia di estetica possono fornire, in termini complessivi, un contributo rilevante, soprattutto da un punto di vista psicologico.

Il Parlamento ha inteso garantire il riconoscimento della professionalità degli estetisti, riconducendo non soltanto ai corsi di formazione previsti da questa legge, ma anche ad indispensabili corsi di riqualificazione professionale, la possibilità di aspirare a tale riconoscimento.

Inoltre, si è fissato un opportuno limite, anche a livello di responsabilità, tra le prestazioni di semplice carattere estetico e quelle riconducibili al concetto di « estetica medica ». Fondamentale rilievo assume anche la disposizione che definisce l'ambito di applicazione degli interventi possibili, grazie alla quale si sgombra il campo da un equivoco di fondo che nel passato aveva portato all'« espropriazione » di taluni compiti in nome di una presunta titolarità medica.

Quanto all'emendamento proposto dal Governo in materia di apparecchiature elettromeccaniche, vorrei sottolineare che da talune prestazioni (non mi riferisco esclusivamente alle lampade abbronzanti) possono derivare, qualora non si adottino gli opportuni accorgimenti, pericoli di cancro alla pelle. Esistono, infatti, determinati interventi — come, per esempio, le applicazioni *laser* e quelle diadermocoagulanti idonee a rimuovere le cause della fragilità capillare — che andrebbero realizzati esclusivamente da personale qualificato. In questo senso ho avvertito la necessità di dichiararmi favorevole all'emendamento proposto dal Governo in materia che, a mio avviso, agevolerà una condizione di auspicabile equilibrio, in considerazione del fatto che in numerose

occasioni determinate apparecchiature potrebbero essere utilizzate anche da personale privo della qualifica professionale prevista.

In conclusione, ribadendo il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame, ritengo che la programmazione nel settore, affidata ai comuni ed agli enti locali, e la previsione di frequenti corsi di aggiornamento professionale, ci consentiranno di fornire una risposta giusta ed equilibrata alle legittime aspirazioni provenienti dalla categoria.

RENATO DONAZZON. Il provvedimento in esame, del quale abbiamo già avuto occasione di discutere nel corso della precedente legislatura, conferisce un assetto definitivo alla professione di estetista, riconoscendone le caratteristiche di professionalità e qualificazione ed escludendo qualsiasi affinità con il mestiere di barbiere e di parrucchiere. Da questa legge, tuttavia, restano fuori — intendo ribadirlo — tutte le attività terapeutiche.

Si tratta di un provvedimento atteso non solo dai diretti interessati, ma anche dalle regioni, dagli enti locali e dalla magistratura, che negli ultimi anni ha avviato diversi procedimenti, stante l'inaffidabilità del dettato della legge n. 1142.

Mi auguro che il provvedimento in esame, che fissa precisi criteri di professionalità e prevede l'adozione di regolamenti comunali, si da evitare l'abusivismo del settore, venga approvato celermente dal Senato senza alcuna modifica.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio nominale al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 maggio 1988.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso, rispettivamente in data 9 marzo e 1° marzo scorsi, parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Cellini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIANO CELLINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame recepisce la direttiva 82/130/CEE concernente l'estensione delle disposizioni relative al materiale elettrico antideflagrante, già previste in precedenti direttive comunitarie, ai lavori nelle miniere esposte al rischio di sprigionamento di *grisou*.

Il testo in esame, approvato dalla Commissione industria, commercio e turismo del Senato, riproduce fedelmente quello licenziato nel corso della passata legislatura, all'unanimità e in sede deliberante, dalla stessa Commissione di Palazzo Madama.

Con questo disegno di legge si completa il quadro normativo delineato in sede comunitaria riguardo al materiale elettrico (intendendo con ciò, come si evince dalla definizione contenuta all'articolo 3, comma 1, tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità) da usare in ambienti esplosivi, realizzando una dilatazione delle norme di sicurezza alle miniere grisuose. Il disegno di legge, oltre a definire il proprio terreno di applicazione nell'ambito del materiale elettrico da adoperare nei lavori in sotterraneo nelle miniere dove esiste il rischio derivante dal *grisou* e in quello utilizzato negli impianti minerari in superficie dove sussiste la possibilità di contatto con la miscela esplosiva, stabilisce una serie di condizioni e di requisiti necessari affinché il materiale suddetto possa essere

venduto, circolare liberamente ed essere usato.

Sono previste diverse certificazioni dello stesso, a garanzia ed attestazione delle caratteristiche richieste. Vi è il certificato di conformità che dichiara se il materiale sia, appunto, conforme alle norme armonizzate (cioè a quelle europee), il certificato di controllo che valuta il grado di sicurezza e, infine, il marchio distintivo comunitario che viene apposto sul materiale dal fabbricante che documenta la conformità al tipo che ha ottenuto le certificazioni di cui sopra e l'effettuazione delle verifiche individuali contemplate dalle norme comunitarie.

Spetta al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgere un'azione di sorveglianza sul rispetto e la regolarità delle procedure previste per il rilascio dei certificati, mentre sono a carico del richiedente le spese occorrenti per l'espletamento di tutte le operazioni.

Nelle norme transitorie, contenute nel presente disegno di legge, si introduce una deroga, rispetto alla disciplina da esso recata, con riferimento ai prodotti già in uso o in fase di costruzione.

Valutati i contenuti e l'importanza del provvedimento in esame, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Raccomando la rapida approvazione di questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge, in attesa del parere della XI Commissione, è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 maggio 1988.

L'onorevole Cellini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIANO CELLINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento di iniziativa governativa che siamo chiamati ad esaminare, concernente la disciplina sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi, mira in particolare a modificare l'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Si tratta di un proposito legislativo che aveva preso corpo già nel corso della passata legislatura, portando ad un pronunciamento del Senato della Repubblica, ma che, in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere, non ha potuto realizzarsi completamente.

L'articolo 29 della sopracitata legge ha stabilito che le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi in possesso del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, precedentemente in vigore, potessero essere commercializzate dai produttori e dai commercianti entro determinate scadenze, variabili tra gli uni e gli altri, superate le quali la possibilità dell'operazione di vendita avrebbe richiesto l'applicazione di uno speciale « marchio di rimanenza ».

L'esperienza concreta di applicazione di questo articolo di legge, prodottasi nel corso degli anni, ha consentito di verificare l'esistenza di una serie di difficoltà, di varia natura, che hanno spinto a riconsiderare il senso e il contenuto dello stesso.

Un primo ordine di difficoltà è il portato di ritardi nell'attuazione di prescrizioni ed adempimenti previsti dalla legge del 1968, che hanno condotto all'emanazione di una serie di circolari ministeriali con le quali si è provveduto a prorogare le date di scadenza, fissandole al 1° mag-

gio 1983 (per le giacenze dei produttori) e al 30 ottobre 1984 (per quelle dei commercianti).

La dilazione dei tempi, lungi dal consentire un superamento definitivo delle difficoltà di ordine operativo, si è rivelata un mero palliativo, sia pure consentendo, forse, un migliore passaggio e adeguamento alla nuova normativa.

L'elevato numero degli oggetti da sottoporre a marchiatura (sono oltre un milione), che risulta ancora più significativo se teniamo conto delle insufficienze numeriche a livello di personale degli uffici provinciali metrici, ci offre dimostrazione eloquente dell'entità dei problemi di carattere operativo.

A questi ne vanno aggiunti altri, di natura eterogenea, ma ugualmente atti a stimolare una riconsiderazione di quanto disposto dall'articolo 29.

Innanzitutto, occorre mettere in conto le implicazioni tecniche messe in evidenza dall'apposizione della marchiatura; essa, infatti, può determinare, all'infuori di quanto avviene all'atto di produzione degli oggetti, alterazioni negative degli stessi e, pertanto, diminuzioni del loro valore.

Appare condivisibile, inoltre, la considerazione, anch'essa espressa nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, circa la possibilità che la presenza del « marchio di rimanenza » generi, indirettamente, nel privato acquirente la convinzione di trovarsi di fronte ad un'attestazione che garantisca e convalidi ogni altra indicazione presente sull'oggetto; ciò che, invece, non è. Esiste, dunque, anche questo rischio con riferimento ai consumatori.

Ma l'osservazione empirica ci ha consentito, oltre che di rilevare l'incidenza e l'intensità degli inconvenienti sin qui esposti, di vedere che la loro presenza non riguarda la sfera dei produttori, bensì quella dei commercianti.

In relazione a questo fatto e, prima ancora, avendo valutato che l'apposizione

del marchio, dal punto di vista del valore informativo, non offre alcun tipo di garanzia, così come è priva di qualunque effetto di salvaguardia, si è ritenuto di dovere andare ad una riscrittura dell'articolo 29 prevedendo la libera vendita delle giacenze di merce esistenti presso i commercianti ed eliminando, quindi, la necessità di applicare ad esse il marchio di permanenza, « purché in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305 ».

L'obbligatorietà del suddetto marchio rimane per le giacenze (munite del marchio in base alla legge n. 305) che si trovano presso i produttori e gli importatori e che vengono commercializzate dopo la scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Infine, nella nuova formulazione proposta per l'articolo 29 risulta opportuna la prescrizione relativa agli oggetti esonerati, in base all'articolo 9, lettera f), della legge del 1934, dall'obbligo del marchio e del titolo, in quanto gli adempimenti previsti configurano misure idonee a scongiurare irregolarità, anche di ordine fiscale.

Pertanto, per le ragioni esposte vi invito, onorevoli colleghi, a sostenere il disegno di legge in questione.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo invita la Commissione a trasformare in legge il provvedimento al nostro esame, che nel corso della precedente legislatura era stato approvato dal Senato e che, in data 11 maggio 1988, è stato votato dalla X Commissione permanente di quel ramo del Parlamento.

Si tratta di sanare situazioni transitorie che devono essere compiutamente regolate. Pertanto, il Governo raccomanda che il disegno di legge sia prontamente approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulle proposte di legge n. 808 ed abbinate, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché non si è raggiunto il numero legale, la votazione a scrutinio nominale delle proposte di legge in discussione è rinviata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 12 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO